



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona

**Servizio Urbanistica.**

## PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

### **Analisi Tecnica delle Osservazioni.**

**OSSERVAZIONE n. 020 del 24.12.2010 prot. n. 16138.**

**2° Periodo temporale dal 29.11.2010 al 25.01.2011.**

#### **Ubicazione Territoriale:**

Territorio Comunale.

**Intestatario: Comune di Bussolengo.**

#### **Contenuti e Proposte:**

L'Osservazione va vista in relazione al contenzioso amministrativo avviato con il Comune di Bussolengo dopo l'approvazione della Variante n. 4 al P.A.Q.E., con la quale (su istanza del predetto Comune) è stato modificato l'art. 17 delle relative N.T.A.. In particolare è stato stralciato l'obbligo di un accordo preventivo *per l'attuazione delle previsioni relative agli ambiti di sviluppo individuate nella Tavv. n. 1, del P.A.Q.E., da attuarsi sensi della L. 142/90 ora D.Lgs 267/2000.*

Ritenendo non corrette le modalità e i contenuti delle modifiche alle suddette disposizioni, i Comuni di Sona, Verona e Sommacampagna hanno presentato ricorso al TAR Veneto, che (con sentenza interlocutoria in data 07.10.2010) ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti pur accertando la non immediata produzione di effetti della norma stessa e quindi non accogliendo l'istanza di sospensiva depositata.

Parallelamente la Regione, in sede di approvazione del P.A.T. del Comune di Bussolengo ha introdotto d'ufficio una prescrizione cautelativa al fine di consentire, prima del giudizio definitivo, il sostanziale rispetto delle indicazioni dell'art. 17 per l'attuazione degli interventi inseriti nel P.A.T. a seguito del recepimento del P.A.Q.E..

Il Comune di Bussolengo chiede ora che le medesime disposizioni cautelative vengano inserite all'art. 4.1.1 lett. q) delle Norme Tecniche del P.A.T. adottato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 delle Norme del P.A.Q.E..

In particolare si chiede l'inserimento di quanto segue:

*“Le previsioni operative (PI ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004) delle trasformazioni prefigurate dal PAT per i Progetti di rilevanza strategica di valenza sovracomunale, dovranno essere oggetto di una pianificazione concertata tra i Comuni di Bussolengo, Sona, Sommacampagna e Verona, attraverso un accordo procedimentale. Tale accordo dovrà:*

- *Essere corredato da una progettazione complessiva per la razionalizzazione del sistema dei trasporti e della viabilità alle diverse scale, completo di uno studio trasportistico che evidenzi le criticità sulle strade ed abitati dei comuni di Bussolengo, Sona, Sommacampagna e Verona e gli eventuali interventi attenuatori;*
- *Garantire l’accessibilità a livello territoriale favorendo connessioni dirette con le infrastrutture di scala territoriale (sistema autostradale e delle tangenziali), non limitandosi pertanto alla sola immissione nella viabilità locale esistente;*
- *Stabilire gli interventi di adeguamento viabilistico immediatamente necessari ed opportuni con i relativi tempi e modalità di attuazione, delineando i costi ed individuando i soggetti attuatori;*
- *Valutare gli incrementi di NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, benzene e PM<sub>10</sub>, garantendo idonee soluzioni e specifici interventi di mitigazione;*
- *Valutare le modalità di applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della LR n. 11/2004.*

*Nelle more dell’approvazione del PI di cui all’art. 18 della LR 11/2004, adeguato alle presenti norme, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dal PRG vigente.”*

#### **Analisi di ammissibilità Tecnica:**

Va preliminarmente rilevato che la variazione normativa intervenuta con la Variante n. 4 al P.A.Q.E., come sopra richiamata, è stata approvata con D.G.R. n. 828 del 15.03.2010 e pubblicata sul B.U.R. Veneto in data 13.04.2010, cioè più di un anno dopo l’adozione da parte del Comune di Sommacampagna del proprio P.A.T.

Le indicazioni della Tav. 1 del P.A.Q.E., di interesse sovracomunale, con riferimento agli ambiti di sviluppo di cui all’art. 17 delle relative N.T.A., precedenti alle modifiche apportate con la variante n. 4 succitata, di interesse per il territorio sommacampagnese, sono le seguenti:

- Aree Aeroportuali - Aeroporto Valerio Catullo, per le quali il P.A.T. adottato ha previsto una disciplina molto rigida e di sostanziale blocco degli ampliamenti // potenziamenti, in attesa della definizione degli interventi di mitigazione ambientale da tempo richiesti da questo Comune, all’interno di una Valutazione di Impatto Ambientale e/o di una Valutazione Ambientale Strategica che, dopo aver accertato

l'impatto sul territorio, identifichi le azioni, i tempi e le modalità operative per la loro attuazione (vedasi in proposito il dimensionamento dell'A.T.O. n. - Infrastrutture Aeroportuali e gli obiettivi fissati all'art. 16 delle Norme Tecniche adottate);

- Linea Metropolitana di Superficie, anch'essa già trattata con il P.A.T. adottato (pag. 11 delle N.T.) per la quale si è ancora in attesa della proposta progettuale che la Provincia doveva elaborare entro 2 anni dall'approvazione del P.A.Q.E. (art. 12 delle N.T.A. relative) e che quindi non è riportata sulle tavole del Piano Adottato;
- Porta di Sommacampagna (art. 27 punto 5 delle Direttive delle N.T.A. del P.A.Q.E.) quale *nodo attrezzato di informazioni sul sistema turistico, culturale e ricreativo in relazione a quanto specificato all'articolo 19 per il Mirabilia*, per cui si rimanda agli artt. 8.o e 8.q delle Norme Tecniche adottate;
- Ambito del "Mirabilia", unica vera previsione di interesse sovracomunale del P.A.T. adottato regolamentato in via generale dai citati Artt. 8.o ed 8.q delle Norme Tecniche. Pensato come un "Parco Tematico" il "Mirabilia" discende, nella sua concezione tecnico – urbanistica, dalla Variante n. 15 al P.R.G. di Sommacampagna, già approvata dalla Regione Veneto giusta DGR 346 del 08.02.2000, poi confermata a seguito della Variante n. 21 (di adeguamento dal P.R.G. al P.A.Q.E.) giuste DGR 2797 del 11.09.2007 e n. 406 del 26.02.2008. Con tali ultimi provvedimenti è stata di fatto stralciata la rielaborazione della normativa dell'ambito, da ultimo classificato quale Zona F8, *in quanto non sono stati definiti adeguati parametri urbanistici e normativa di dettaglio, che permettano l'attuazione di detta previsione*. Ne consegue che risultano ad oggi vigenti le disposizioni urbanistica dettata con la Variante n. 15 e la relativa definizione della zona F1A.

**Il "Mirabilia", pertanto, risulta già previsto (di fatto) nel P.R.G. vigente: il P.A.T. è pertanto intervenuto per disciplinare gli interventi da attuare (da precisarsi con il P.I.) e ridimensionando l'ambito territoriale occupato.**

Per altro, l'art. 8.o delle Norme Tecniche detta le direttive (al P.I.) per la successiva progettazione del Parco, delineando un'articolata serie di interventi viabilistici (ribaltamento del casello autostradale, sistemazione della Morenica, all'interno di un accordo di programma tra gli enti interessati) che richiamano di fatto le disposizioni dell'art. 17 della N.T.A. del P.A.Q.E., prima della modifica introdotta con la Variante n. 4 sopra richiamata.

L'Osservazione tratta quindi argomenti già analizzati nel P.A.T. adottato all'interno in un preciso e delineato quadro pianificatorio, per cui con riferimento ai punti del testo normativo proposto, ad integrazione dell'art. 4.1.1 lett. q), si rileva quanto segue:

- ✓ la progettazione complessiva ed unitaria del sistema dei trasporti e della viabilità alle diverse scale appare garantita da quanto previsto dall'art. 8.o - 6° alinea delle N.T. adottate;
- ✓ l'accessibilità a livello territoriale favorendo connessioni dirette con il sistema infrastrutturale territoriale appare garantita dal medesimo art. 8.o - 6° alinea delle N.T. adottate;
- ✓ tempi, modalità di adeguamento, costi e soggetti attuatori appaiono anch'essi garantiti dal citato art. 8.o - 6° alinea delle N.T. adottate;
- ✓ la valutazione degli incrementi di inquinanti e le relative mitigazioni appaiono garantita all'interno della V.A.S., che tiene conto del Parco, della viabilità connessa, nonché dell'autostrada A4, della S.P. 26 Morenica e di ogni altra infrastruttura già presente sul territorio, così come del previsto ribaltamento del casello autostradale;
- ✓ la valutazione delle modalità applicative della perequazione non appare di competenza del P.A.T. e comunque non appare di interesse sovracomunale poiché la realizzazione del "Mirabilia" non comporta potenziamento o nuove infrastrutture viarie e della mobilità all'esterno del territorio sommacampagnese.

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che l'Osservazione presentata tratti di argomenti e di problematiche già note e analizzate dal P.A.T. adottato, per il quale vengono fornite all'interno delle N.T. le necessarie risposte.

Per tali ragioni si ritiene che l'Osservazione debba essere globalmente respinta, salvo accoglierne parzialmente alcuni contenuti al fine di integrare opportunamente la normativa adottata, come di seguito illustrato.

#### **Parere Tecnico:**

**OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA** in quanto il progetto di P.A.T. adottato tratta già gli interventi di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.A.Q.E., fornendo all'interno delle Norme Tecniche le necessarie indicazioni.

#### **Modifiche proposte:**

**Al fine di precisare meglio alcune questioni, in risposta all'osservazione presentata, si propone di integrare le Norme Tecniche come segue:**

- 1. all'art. 4.1.1 (pag. 11) in coda al testo del secondo comma dopo le parole "... in sede comunale." Si aggiunge:**

***"I progetti urbanistici di competenza comunale, aventi rilevanza strategica sovra comunale, come identificati con apposito cartiglio nella tav. n. 1 del P.A.Q.E., dovranno al momento del loro inserimento nel P.I., essere oggetto di***

*un apposito accordo procedimentale con i Comuni di Sona, Bussolengo e Verona, nel rispetto delle indicazioni del Piano di Area del Quadrante Europa, che si intendono richiamate ed applicabili ove eventualmente non integralmente recepite dal presente P.A.T.. Rientrano in tale fattispecie gli interventi relativi all'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 19 e 27 delle N.T.A. del P.A.Q.E.”;*

*Nelle more dell'approvazione del P.I., sono ammessi unicamente gli interventi previsti dal P.R.G. vigente.*

2. all'art. 8.o (pag. 36) il 6° alinea viene così riscritto:

*“ – la realizzazione della struttura deve essere preceduta da una progettazione complessiva del sistema dei trasporti e della viabilità alle diverse scale, concordata ed approvata all'interno di un opportuno accordo procedimentale, dai comuni di Sona, Bussolengo e Verona, e completa delle opere infrastrutturali stradali relative al ribaltamento del casello e all'adeguamento della S.P. n. 26 Morenica;”*

3. in coda al 6° alinea viene aggiunto i seguente:

*“il progetto dovrà essere corredato, inoltre, da un preciso quadro economico e cronoprogramma degli interventi viabilistici immediatamente necessari, individuando i costi ed i soggetti attuatori degli stessi, nonché le relative garanzie finanziarie”.*

Sommacampagna 24.05.2011.

Il responsabile del Servizio  
Arch. Paolo Sartori

The image shows a blue circular official stamp of the Comune di Sommacampagna. The stamp contains the text "COMUNE DI SOMMACAMPAGNA" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.